

COMUNE DI CARINARO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER FINALITA' DI PROMOZIONE DI ATTIVA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

**Approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 27
del 30.06.2015**

Art. 1

Il Comune in attuazione dell'obiettivo di agevolare la promozione di attività culturali, ricreative e sportive, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, può assegnare contributi ad Enti, Istituti, Scuole, Associazioni, Fondazioni, che operano nell'ambito comunale e che promuovono attività di interesse ricreativo, sportivo e culturale.

Art. 2

Sono ammessi a ricevere contributi da parte del Comune per la promozione delle attività di cui al capo 1° gli Enti, gli Istituti, le Scuole, le Associazioni e le Fondazioni, e soggetti privati, inserite in appositi elenchi o albi. I predetti soggetti possono accedere soltanto se risultano iscritti negli elenchi o albi comunali. Possono altresì accedere a detti contributi anche singoli soggetti che perseguono attività di rilevante interesse culturale e sportivo, previa presentazione di apposita istanza all'Amministrazione contenente la descrizione delle iniziative da porre in essere.

Art. 3

L'inserimento nell'Albo Comunale di cui all'articolo precedente viene fatta solo ed esclusivamente su richiesta preventiva del soggetto che dovrà specificare nell'istanza: a sede legale la denominazione, la ragione e il fine sociale per il quale intende avvalersi del contributo.

Art.4

Ad esclusione delle scuole pubbliche, per l'inserimento negli elenchi di cui all'articolo precedente, gli enti, gli istituti, le associazioni, le fondazioni devono:

- a) Prestare servizio di interesse educativo, culturale, ricreativo e sportivo;
- b) Disporre di attrezzature idonee all'esercizio delle attività;
- c) Garantire l'accessibilità dei cittadini di Carinaro ai servizi o attività da loro offerti. La domanda di iscrizione redatta su apposito modulo deve essere indirizzata al Sindaco e firmata dal Legale rappresentante del sodalizio.

• Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia dell'atto Costitutivo o dello Statuto regolarmente registrato;
2. Relazione sulle attività e sui programmi svolti;
3. Elenco nominativo delle cariche sociali.

• La cancellazione dall' Albo può avvenire:

1. Su richiesta da parte della stessa organizzazione;
2. Per provvedimento motivato del responsabile del settore per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
3. Tutte le associazioni dovranno produrre una relazione sulle attività e sui programmi svolti da protocollare al Comune, dopo due anni che non verrà presentata la relazione, devono ripresentare la richiesta o saranno cancellati dall'albo.

• Sospensione dall'Albo

1. Per sopraggiunte azioni giudiziarie, ingiuntive o detentive riguardante il rappresentante legale, l'Associazione sarà sospesa dall'Albo fino a quando verrà nominato il nuovo rappresentante legale.
2. Tutte le associazioni dovranno produrre una relazione delle attività svolte durante l'anno, dopo due anni che non verrà presentata la relazione dovranno ripresentare la richiesta

Art.5

Le richieste di contributo per le attività di cui all'art.4 sopra devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno. La Giunta Comunale formula la proposta di ripartizione dei contributi in favore dei soggetti inclusi negli elenchi di cui all'art. 3, finanziando in tutto, o in parte, le iniziative debitamente relazionate con la previsione dei costi.

Art. 6

Tutti i contributi sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati diversamente. Il materiale informatico e pubblicitario relativo a qualsiasi iniziativa ammessa a contributo comunale dovrà portare la dicitura: **“CON IL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CARINARO”**

Art. 7

Il Comune concede contributi straordinari per:

- a) Manifestazioni, mostre, corsi oltre ad attività volti alla promozione ed alla divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali di particolare rilievo;
- b) Attività ricreative che promuovono e valorizzano la vita civile e sociale del paese;
- c) Manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in ogni fascia della cittadinanza;
- d) Attività organizzate nel territorio comunale non rientranti tra quelle elencate nel presente regolamento ma ritenute dalla Giunta Comunale di interesse generale per la comunità;

Art. 8

I soggetti ammessi a contributo devono presentare al termine dell'esercizio finanziario, una relazione analitica circa l'utilizzo dei fondi ricevuti per le attività realizzate. La presentazione della relazione è condizione indispensabile per la concessione di ulteriori contributi negli anni successivi. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere ai soggetti ammessi al contributo per le attività di cui sopra i documenti statutari, programmatici e di bilancio ed ogni ulteriore documentazione ritenuta utile al fine di valutare l'impegno e l'affidabilità dei soggetti stessi. La liquidazione del contributo assegnato avverrà dietro presentazione di idonea documentazione di rendicontazione presso gli uffici preposti.

Art. 9

Nel caso che una o più società locali diventassero, a seguito di gara d'appalto, soggetti gestori degli impianti, le stesse non potranno ottenere contributi per l'utilizzo degli impianti dei quali sono gestori in relazione alle loro attività sociali.

Art. 10

Il presente Regolamento entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale ed annulla ogni altra disposizione regolamentare precedente.